

FOGLIO INFORMATIVO  
"CREDITO DIRETTO ASCONFIDI LOMBARDIA"

Fondo di Garanzia 80% - Legge 5 giugno 2020, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – art. 13, comma 1, lett. m) e successive modificazioni.

**SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL CONFIDI**

**ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (in breve, ASCONFIDI LOMBARDIA)**

Sede legale in **Milano – 20122 – Piazza Eleonora Duse, 1**

Telefono **02/76319185** – Fax **02/76319244**

E-mail: **segreteria@asconfidi.it**

Sito internet: **www.asconfidi.it**.

Iscrizione al Registro Imprese di **Milano: 06808560962 - REA MI 1917374**

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **06808560962**

Iscritta Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. **A202814**

Iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.385/93 con codice identificativo **19560**

**UFFICIO TERRITORIALE DI:**

Sede legale in

Telefono

E-mail:

Sito internet:

Iscrizione al Registro Imprese di

Codice Fiscale e Partita I.V.A.:

**SEZIONE II - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

Offerta fuori sede effettuata da:

Nome Cognome/Denominazione \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

in qualità di:

- Dipendente/Collaboratore di Asconfidi Lombardia
- Mediatore creditizio
- Agente in attività finanziaria
- Dipendente/Collaboratore di ente convenzionato con Asconfidi Lombardia ( \_\_\_\_\_ ) per la raccolta della domanda di garanzia
- Altro: \_\_\_\_\_

N. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto) \_\_\_\_\_

L'offerta fuori sede non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo.

**SEZIONE III - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'ATTIVITÀ RESA DA ASCONFIDI LOMBARDIA**

L'attività principale di Asconfidi Lombardia (di seguito, anche il "Confidi") consiste nella prestazione di garanzia di tipo mutualistico, a prima richiesta, o di controgaranzia, volta a favorire il finanziamento delle PMI socie e associate (di seguito, i "Clienti") ai confidi soci di Asconfidi Lombardia (di seguito, i "Confidi Socio o Convenzionato") da parte di banche e di altri intermediari finanziari convenzionati.

In via residuale, il Confidi concede anche finanziamenti di cassa destinati a finanziare gli investimenti ovvero ogni altra esigenza aziendale.

Il finanziamento di cassa può essere regolato:

- a tasso fisso: determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata. È pensato per chi sceglie la sicurezza e vuole pagare sempre lo stesso importo mensile per tutta la durata del finanziamento con la certezza di pianificare l'ammontare dell'impegno economico

- a tasso variabile: determinato sulla base della quotazione di un parametro variabile di indicizzazione e maggiorato dello spread applicato al finanziamento. È pensato per chi vuole sfruttare eventuali trend positivi dell'andamento dei tassi nel corso degli anni, rimborsando sempre in base all'andamento dei mercati finanziari e a chi può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Nello specifico Asconfidi Lombardia eroga un finanziamento chirografario in Euro a medio/lungo termine ad un tasso d'interesse fisso con rimborso di tipo rateale di norma mensile. Il cliente rimborsa il finanziamento mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto. Il finanziamento viene erogato in unica soluzione entro i termini che saranno indicati nel contratto.

**Rischi connessi**

Finanziamento a tasso fisso - Rimane fisso, per tutta la durata del mutuo, sia il tasso di interesse, sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile - Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo

FOGLIO INFORMATIVO  
 “CREDITO DIRETTO ASCONFIDI LOMBARDIA”

Fondo di Garanzia 80% - Legge 5 giugno 2020, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – **art. 13, comma 1, lett. m)** e successive modificazioni.

delle rate.

In caso di mancata restituzione, totale o parziale, da parte del Cliente, il Confidi è autorizzato a dichiarare la decadenza del Cliente dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del Contratto. Il Confidi potrà esigere dal Cliente l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e accessori tutti nella misura prevista nel riquadro "Condizioni Economiche", nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito.

Asconfidi Lombardia opera con il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI di cui alla legge 23 dicembre 96, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni.

**SEZIONE IV - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p><b>mPMI</b>, come definite dalla normativa europea, iscritte nel Registro delle Imprese, <b>persone fisiche esercenti</b> attività di impresa, arti o professioni, <b>associazioni professionali</b> e <b>società tra professionisti</b> (i professionisti devono essere iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013) nonché di <b>agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker</b> (iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi) <b>la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.</b></p> <p>I soggetti beneficiari non devono risultare in difficoltà ai sensi dell'art.2, par. 18 del Reg. CE 651/2014 <u>alla data del 31 dicembre 2019</u> (nel caso in cui fossero state in difficoltà nel 2019) di non esserlo al 31/12/2020.</p>
<b>FINALITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquidità (acquisto scorte, pagamento fornitori, tredicesime, imposte e contributi)</li> <li>- Necessità aziendali legati all'emergenza COVID-19</li> <li>- Investimenti (ristrutturazione, acquisto attrezzature, costi di ricerca ecc..).</li> </ul>
<b>FORMA TECNICA</b>	Finanziamento chirografario
<b>IMPORTO FINANZIABILE</b>	<p>Massimo Euro 30.000,00.</p> <p>L'importo non può essere superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;</li> <li>2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;</li> </ol> <p>come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.</p>
<b>DURATA</b>	Fino a 180 mesi con almeno 24 mesi di preammortamento.
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Ammortamento alla francese con rate mensili costanti comprensive di quota capitale e quota interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito.
<b>GARANZIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Fondo di Garanzia per le PMI all'80%.</b></li> <li>- Ulteriori garanzie personali (Fideiussione soci/amministratori/terzi secondo delibera).</li> <li>- Nel caso in cui il richiedente sia diverso da una ditta individuale, è richiesta la garanzia fideiussoria personale, di importo pari al finanziamento, dei soggetti che al momento della stipula ricoprono la carica di amministratore / socio più eventuali ulteriori fideiussioni personali.</li> </ul>

**SEZIONE V - CONDIZIONI ECONOMICHE**

Sono elencati di seguito gli oneri economici posti a carico del Cliente per l'erogazione del finanziamento.

**TASSI**

<b>TASSO DI INTERESSE ANNUO NOMINALE</b>	<p>Tasso fisso con parametro iniziale + spread in funzione del profilo di rischio assegnato al cliente (spread dal 2% al 5%)</p> <p>Il parametro iniziale è pari all'IRS Lettera - corrispondente alla durata del finanziamento - dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, arrotondato allo 0,05% superiore. Nel caso di IRS inferiore a zero, il parametro iniziale è pari a 0,0% non potendo avere per espressa previsione contrattuale un valore inferiore a zero. Il parametro iniziale è aumentato dello spread contrattualmente previsto in funzione del profilo di rischio assegnato al Cliente.</p>
<b>TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO</b>	<p><b>Uguale al tasso di interesse nominale annuo applicato</b></p> <p>Gli interessi di preammortamento decorrono dal giorno di erogazione al giorno di inizio ammortamento.</p> <p>Gli interessi di preammortamento, intercorrenti tra il giorno dell'erogazione e il giorno di decorrenza del piano di ammortamento, verranno recuperati unitamente alla prima rata.</p>

**FOGLIO INFORMATIVO  
"CREDITO DIRETTO ASCONFIDI LOMBARDIA"**

Fondo di Garanzia 80% - Legge 5 giugno 2020, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – **art. 13, comma 1, lett. m)** e successive modificazioni.

<b>INTERESSI DI MORA</b>	<b>Tasso del contratto + 3,00 punti percentuali</b> Gli interessi di mora, da applicare all'importo totale delle rate scadute, sono dovuti dal giorno dell'inadempimento fino al giorno dell'effettivo pagamento e comunque nei limiti di legge.
<b>TAEG</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del mutuo concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio: spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. L'ammontare esatto verrà indicato nel documento di sintesi. Se, unitamente al contratto di mutuo, il Cliente stipula anche un contratto di garanzia con un Garante, il TAEG comprende anche i costi di detto contratto.
<b>TEGM</b>	Il TEGM è l'informazione sui Tassi Effettivi Globali Medi per categoria di prodotti finanziari e importi, determinati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base dei quali è calcolato il limite della soglia di usura. Il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie. La misura del TEGM viene tenuta costantemente aggiornata dalla Banca d'Italia trimestralmente e mediante le pubbliche indicazioni offerte dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Cliente potrà verificare il TEGM aggiornato sul sito del Confidi o della Banca d'Italia.

**SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

<b>SPESE DI ISTRUTTORIA</b>	<b>Nessuna.</b>
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Imposta applicata per i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi ai sensi del D.PR. 29/9/73 n. 601 e successive modifiche, pari allo 0,25% dell'importo erogato. L'importo dovrà essere corrisposto all'atto del perfezionamento del contratto di mutuo e verrà trattenuto dall'importo finanziato all'atto dell'erogazione del mutuo.

**SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO**

<b>SPESE POSTALI/BOLLI</b>	<b>Al costo</b> per ogni documento che il Cliente chieda di inviare via posta.
<b>SPESE DI LAVORAZIONE PER INVIO RENDICONTO</b>	<b>Euro 2,00</b> per ogni rendiconto annuale inviato
<b>PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA</b>	La penale dovuta dal Cliente sarà calcolata in misura pari al <b>2,00%</b> del valore residuo del finanziamento.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

**SEZIONE VI - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Il rapporto tra Asconfidi Lombardia e il Cliente è disciplinato dal contratto di prestazione di credito diretto a medio lungo termine. Di seguito le principali clausole contrattuali.

**Portabilità del contratto di finanziamento:** Il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120-quater del D.lgs.385/93 ("Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità") può, in qualsivoglia momento, trasferire il contratto presso altro intermediario finanziario o Banca, senza spese od oneri. In detta ipotesi, il finanziamento, ovvero la quota di finanziamento residua, dovrà essere restituita entro 30 giorni dalla comunicazione.

**Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine:** Il Confidi potrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine (a) in caso di mancato puntuale ed integrale pagamento anche solo di una rata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1819 c.c. ("Restituzione rateale"), ovvero (b) nelle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. ("Decadenza dal termine"). Rientrano in detta seconda ipotesi gli eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Cliente e/o del suo garante, tra i quali, in via esemplificativa e non tassativa, la presenza di protesti, procedimenti cautelari, esecutivi, iscrizioni di ipoteche giudiziali, segnalazione a sofferenza presso il sistema bancario e l'emissione di assegni senza autorizzazione o mancanza di fondi. Nel caso di decadenza dal beneficio del termine, il Confidi potrà pretendere la restituzione immediata del capitale dovuto, degli interessi, anche di mora, e delle spese dovute a quella data, senza necessità di costituzione in mora.

**Recesso:** il recesso potrà essere esercitato solo finché il contratto non abbia avuto esecuzione, ovvero prima dell'erogazione del finanziamento. In questo caso non è previsto il pagamento di alcuna penale.

**Estinzione anticipata e tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:** Il Cliente ha facoltà di procedere all'estinzione anticipata in qualsiasi momento. Il rapporto si chiude, a seguito di estinzione o cessazione per qualsiasi causa prevista, entro 5 giorni lavorativi dal momento

FOGLIO INFORMATIVO  
 “CREDITO DIRETTO ASCONFIDI LOMBARDIA”

Fondo di Garanzia 80% - Legge 5 giugno 2020, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – **art. 13, comma 1, lett. m)** e successive modificazioni.

in cui il Cliente abbia eseguito il rimborso del prestito ed adempiuto a tutte le altre richieste di Confidi, strumentali all'estinzione del rapporto. In dette ipotesi, è prevista l'applicazione di una penale nei termini precisati nel documento di sintesi (oltre alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, alle eventuali spese e accessori maturati).

**Assunzione di garanzia da parte di un terzo:** la restituzione del finanziamento potrà essere garantita mediante rilascio di garanzia da parte di un Garante. In detta ipotesi, il Garante consegnerà al Cliente la documentazione inerente al contratto di garanzia comprensiva di foglio informativo e, se richiesto, del modello di contratto.

**Cessione del credito:** Il Confidi può trasferire a terzi, in tutto o in parte, in forma individuale o in forma collettiva, senza pregiudizi per il Cliente, il rischio assunto con il rilascio del finanziamento. Per l'esercizio di tale facoltà da parte del Confidi, il Cliente non può opporre eccezione alcuna, né vantare diritti ad intervenire ed è tenuto a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta dal Confidi. Il Confidi ha la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto senza che il Cliente ed eventuali terzi garanti possano opporre eccezioni o vantare diritti.

**Modalità di stipulazione del contratto:** il Contratto potrà essere stipulato anche con tecniche di comunicazione a distanza; in siffatta ipotesi, il Cliente ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento, copia cartacea del contratto.

**SEZIONE VII - RECLAMI**

Il Cliente può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami**, a mezzo di:

- Lettera raccomandata A/R indirizzata a:  
**Asconfidi Lombardia Soc. Coop. - Ufficio Reclami**  
**Piazza E. Duse, 1 - 20122 Milano**
- e-mail indirizzata a: [ufficio.reclami@asconfidi.it](mailto:ufficio.reclami@asconfidi.it)
- PEC indirizzata a: [ufficio.reclami@pec.asconfidi.it](mailto:ufficio.reclami@pec.asconfidi.it)

L'Ufficio Reclami evade la risposta entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata al Confidi.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro il Cliente può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad Asconfidi Lombardia.

Asconfidi Lombardia mette a disposizione dell'Impresa - presso la propria sede e filiali e sul proprio sito internet [www.asconfidi.it](http://www.asconfidi.it) – le guide relative all'accesso all'ABF.

E' inoltre possibile – singolarmente o in forma congiunta con il Confidi – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma VI, del D. Lgs 17.1.2003 n. 5, dall'Organismo di conciliazione bancaria. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), oppure chiedere al Confidi.

Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente, sia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

Per qualunque controversia derivante dal Contratto di Finanziamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

**SEZIONE VIII – INFORMAZIONI SUL PRODOTTO**

PERIMETRO Dati socio demografici Posizione intesa come area geografica di riferimento	In prim'ordine: Micro e Piccole Medie Imprese. Attività professionali Agenti - subagenti assicurativi. Trattasi in prevalenza di D.I.; società di persone e società a responsabilità limitata, operanti sul territorio della Lombardia e limitrofi.
TARGET MARKET E CARATTERISTICHE	Micro e piccole medie imprese che a fronte della crisi inerente e conseguente allo stato pandemico da Covid 19 hanno necessità - in seguito al susseguirsi dei periodi di lockdown - di avere a disposizione modeste quantità di denaro (fino a € 30,000) per la gestione delle spese vive di liquidità e di investimenti, nell'ambito delle esigenze di nuovo credito scaturite dal quadro economico di difficoltà.
EVENTUALE CLASSIFICAZIONE DI TARGET MARKET SPECIFICI Interesse/attività	Micro e Piccole Medie Imprese che necessitano di un sostegno finanziario nell'ambito della situazione di difficoltà economica data dell'emergenza da Covid 19.
ESIGENZE, BISOGNI, OBIETTIVI, FINALITA' Vantaggi	Accedere alla misura di sostegno "straordinario" prevista dal D.L. Liquidità convertito in Legge n. 40/2020 e SMI, per far fronte ai bisogni di credito contingenti alla crisi da Covid 19. Un vantaggio per l'impresa è rappresentato dalla copertura a garanzia, pari all' 80% dell'esposizione debitoria nei confronti del Confidi, da parte del Fondo di Garanzia per le P.M.I.

FOGLIO INFORMATIVO  
 “CREDITO DIRETTO ASCONFIDI LOMBARDIA”

Fondo di Garanzia 80% - Legge 5 giugno 2020, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – **art. 13, comma 1, lett. m)** e successive modificazioni.

<p>RISCHI          Legati al finanziamento/alle sue caratteristiche/alle modalità di rimborso/al tema delle garanzie</p>	<p>1) Finanziamento a tasso fisso: rimane fisso, per tutta la durata del mutuo, sia il tasso di interesse, sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.</p> <p>2) Il Confidi può richiedere garanzie personali allo scopo di ridurre il rischio finanziario dell'operazione, quali la fidejussione; esse gravano su un terzo soggetto, che si costituisce garante e risponde dell'obbligazione, con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore principale.</p>
<p>TARGET MARKET NEGATIVO</p>	<p>1) La società non potrà intervenire per nuovo credito nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali, a liquidazione volontaria o classificate a sofferenza presso il sistema finanziario o che si trovino in difficoltà finanziaria ai sensi dell'art.2, par. 18 del Reg. CE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019. (nel caso in cui fossero state in difficoltà nel 2019) di non esserlo al 31/12/2020.</p> <p>2) La società non potrà intervenire al di fuori del perimetro dei destinatari previsto dalla Legge Europea /Nazionale.</p>

**LEGENDA**

**Cliente:** è il soggetto che in qualità di socio del Confidi Socio o Convenzionato richiede il finanziamento di Asconfidi Lombardia.

**Definizione di PMI** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblica to sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003). La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce micro impresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Durata del finanziamento:** intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati.

**Estinzione anticipata:** facoltà, da parte del Cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato.

**IRS (interest rate swap):** parametro di riferimento utilizzato per determinare il tasso di interesse fisso sul mutuo, rilevabile sui principali quotidiani.

**Finanziamento a tasso fisso:** il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.

**Finanziamento a tasso variabile:** tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel contratto.

**Garante:** è il soggetto (Confidi, Fondo di Garanzia o altro soggetto) che ha rilasciato garanzia nell'interesse del Cliente.

**Imposta di bollo:** imposta applicata alla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti. Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972).

**Istruttoria:** pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

**Offerta fuori sede:** l'offerta ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.

**Parametro di indicizzazione** (per i finanziamenti a tasso variabile) o **Parametro di riferimento** (per i finanziamenti a tasso fisso): parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

**Piano di ammortamento:** piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

**Piano di ammortamento “francese”:** il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

**Portabilità:** trasferimento del finanziamento da/ad altra banca senza applicare al Cliente oneri o spese per il nuovo finanziamento (ivi comprese spese notarili), l'istruttoria e gli accertamenti catastali e senza una nuova iscrizione ipotecaria. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario.

**Preammortamento:** periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi.

**Quota capitale:** quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.

**Quota interessi:** quota della rata costituita dagli interessi maturati.

**Rata costante:** la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

FOGLIO INFORMATIVO  
“CREDITO DIRETTO ASCONFIDI LOMBARDIA”

Fondo di Garanzia 80% - Legge 5 giugno 2020, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – **art. 13, comma 1, lett. m)** e successive modificazioni.

**Rata crescente:** la somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.

**Rata decrescente:** la somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.

**Recesso:** facoltà di recedere dal contratto che può essere esercitata fino a che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, ovvero prima dell'erogazione del finanziamento.

**Spread:** maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

**Spese di lavorazione per invio rendiconto:** commissioni che l'intermediario applica per l'attività di invio del rendiconto, secondo la periodicità ed il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.

**Tasso annuo effettivo globale (TAEG):** indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili e tributarie.

**Tasso di interesse nominale annuo (TAN):** rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

**Tasso di mora:** maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

**Tasso effettivo globale medio (TEGM):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge antiusura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.